

CONTRATTO ABATE GNOCCHI 1836

Nei Repertori dell'inf. Notaio al N. 10.544 leggesi ciò che segue - Rep.io N. 10.544. quarantaquattro.

In nome di Sua Maestà I.R.A. Ferdinando Primo Imperatore d'Austria, re d'Ungheria, Boemia, Lombardia, Venezia etc. etc.

Questo giorno di domenica 10 Gennaio 1836, trentasei, ore due pomeridiane.

La generosa disposizione per atto di ultima volontà del fu nobile Nicolao Casilini a favore dell'Accademia de' Concordi di questa Città eccitò con giusto proposito la Comunale Rappresentanza, e il predetto Accademico Corpo ad accrescere maggiormente il lustro del patrio decoro, e ad agevolare agli studiosi l'incremento e la cultura delle scienze, delle lettere e delle Arti belle.

In effetto quindi di quella benefica disposizione volendo l'Accademia secondare le onorifiche ed utili viste del Municipale Collegio, eresse nella Seduta del 17 ottobre 1833 n. 25 un Verbale che accompagnò al Municipio in data 15 novembre d. anno, e sotto il numero stesso, e che si unisce al presente rogito in Alleg. A., col quale volendo dar essa un esempio, veramente degno di lode, propose di unirsi, e di identificarsi col Comune, chiamandolo e costituendolo comproprietario solidale della distinta Pinacoteca Casiliniiana, che l'insigne testatore legò a suo favore, a condizione ben giusta però che la Comunale Rappresentanza facesse l'acquisto già da qualche tempo divisato, della conosciuta raccolta de' Libri di ragione del Chiarissimo Abbate Sig. Giu

seppe Gnocchi, onde costituirne egualmente comproprietaria l'Accademia, formandosi così un sol corpo, cioè Comune ed Accademia, e considerando comunione di proprietà li quadri di provenienza Casilini, i Libri di ragione Comunale detenuti dall'Accademia stessa e in fine quelli d'acquistarsi dall'Abbate S. Giuseppe Gnocchi.

Con grato animo accettò il Municipio una tale proposta, e quindi con premura e vivo zelo passò a trattare subordinatamente e col soccorso del Corpo Accademico, col surricordato Sig. Abbate Gnocchi per l'acquisto della di lui distinta Libreria.

Dopo alcune trattative venne concretato il progetto di vitalizio col Sig. Gnocchi, non meno che quello del contratto fra li due Corpi Accademico e Comunale in aderenza alla parcella Consigliare del giorno 22 Febr̄o 1834, che ivi allegasi in copia sub B., dopochè fu d'uopo implorarne la Vice Reale Approvazione a mezzo dell'I.R. Eccelso Governo di Venezia.

Compiaciuta quindi essendosi Sua Altezza I. e R. il SSmo Arciduca Vice Re di approvare la proposizione con ossequiata suo Dispaccio 19 Maggio p.p. n. 5113, che si unisce in copia sub C., e stante l'approvazione medesima e il conseguente Decreto Delegatizio N. 10746 = 1653. 17 Giugno decorso, null'altro restando a compimento di essa, tranne la stipulazione dell'atto relativo, quindi è che:

Sono comparsi in persona avanti di me Girolamo Carlo Gobetti del fu Lor. pubb. Not. approvato per la R. Città di Rovigo ove ho il mio domicilio ed alla presenza delli qui sottoscritti idonei testimoni, il Nob. S. Carlo Grotto del Dr. Giuseppe Podestà, sig. Luigi Dr. Veronese del fu Dr. Antonio, Sig. Giuseppe Dr.

quando del presente contratto, per il valore capitale, di

Prosdocimi del fu Gio. Batta, Nob. S. Pietro Co. Manfredini del fu Camillo, tutti tre Assessori Municipali, Nob. S. Francesco Cezza del Vivente Nob. Girolamo, Presidente dell'Accademia, il Sig. Dr. Odoardo Gobbetti del S. Dr. Agostino, Segretario della stessa, Mons. Don Luigi Canonico Ramello del fu Francesco, e Sig. Floriano Dr. Pasetti del fu Luigi Soci Accademici, il primo di questi per elezione 17 ottobre 1833; l'altro del 5 luglio andante in sostituzione del Socio ora defunto dott. Francesco Trombini, ora eletto Presidente nella Tornata 7 agosto 1834 dell'Accademia stessa, incaricati di assistere al presente Contratto, e nonchè infine Abbate sig. Giuseppe Gnocchi del fu Angelo, tutti qui domiciliati, maggiori di età ed a me Notaro benissimo cogniti, i quali stipulano quanto segue.

- 1) Si promette per patto precipuo ed espresso del presente Contratto quanto ha prescritto Sua Altezza I.R. il ~~Re~~ Arciduca Vice Re col venerato Dispaccio di Lui 19 maggio pp. N° 5113; e cioè, che cessando l'Accademia, tutti i Libri ed i quadri debbano devolversi al Comune.
- 2) Ciò premesso l'abate S. Giuseppe Gnocchi per se, eredi, aventi causa ecc., dà, cede, e vende a questa Comunale Rappresentanza composta dal Nob. sig. Podestà ed Assessori, che per l'interesse de' suoi Amministrati liberamente e perpetuamente compra, acquista e riceve tutta la raccolta dei Libri di sua esclusiva e particolare ragione, descritti nel Catalogo redatto in doppio esemplare, e firmato dalle parti Contraenti da conservarsi presso di esse, che va a formare parte integrante del presente contratto, per il valor capitale, che ri

sulta parzialmente rilevato, opera per opera, nella descrizione e stima 1° Ottobre 1833 dal Sig. Gio. Batta. Missiaglia Negoziante di Libri in Venezia, in somma di L. Trentauna mille duecento ottantaquattro, L. 31284, qui unito alla Lett. D.; Come pure vende e cede al Municipio che riceve egualmente in nome del Comune rappresentato, li Tavoli e Scaffali esistenti presso lo stesso Venditore Abbate Gnocchi per la somma di Lire Novecento trenta, L. 930, rilevata dal pratico S. Luigi Bigon, qui allegata alla lett. E. perlocchè risulta in totale il valor Capitale, che si deduce nel presente contratto, di Lire trentaduemille duecento quattordici, L. 32214: Questo valore resta definitivamente in tale somma stabilito, con rinuncia vicendevole dei contraenti (che accettano) a qualunque possibile ulteriore pretesa o diritto, che dal maggior o minor valore di detti Libri o mobili potesse derivarsi.

- 3) Nella presente compra e vendita s'intendono compresi e vengono quindi trasferiti in proprietà del Comune acquirente ed accettante, anche que' Libri che per il sollecito allestimento del ridetto Catalogo vennero ommessi, e che il Sig. Abate Gnocchi, in relazione alla sua Dichiarazione del giorno 5 Genn. 1834 presentemente denuncia e stanno descritti nel Catalogo da Lui firmato e dal Municipio, che resta qui unito alla Lett. F.
- 4) A materiale prova della tradizione de' Libri e Mobili come sopra dedotti in contratto, il Venditore Sig. Gnocchi consegna nelle mani delli Rappresentanti il Municipio, oltre li Cataloghi indicati da Lui firmati, le chiavi dei Tavoli e

Scaffali ne' quali stanno i Libri riposti, ed acconsente inoltre che venghino timbrati colla epigrafe = Proprietà Comunale Accademica di Rovigo =.

E siccome una buona parte dei detti Libri, per difetto al momento di più opportuno Locale in cui trasportarli, continueranno a restare nelle stanze di ragione dell'Accademia presentemente abitata dal S. Gnocchi, così esso Sig. Gnocchi dichiara, che da oggi in avvenire egli riterrà presso di se quei Libri e mobili in nome e per conto del Comune.

- 5) Garantisce il Venditore S. Abbate Don Giuseppe Gnocchi, che i Libri e Mobili ora ceduti e descritti nelli Cataloghi ed Elenchi surripetuti, sono di esclusiva e libera sua proprietà, a fronte di qualunque possibile eccezione in contrario e perciò si costituisce responsabile di quelle dannose conseguenze che potessero derivare da un fatto contrario.
- 6) Il Sig. Abbate Don Giuseppe Gnocchi assume oltre a ciò l'incarico, al quale si è esibito nel preliminare contratto, di disimpegnare cioè l'Ufficio effettivo di Bibliotecario e Custode dei Libri tutti dell'Accademia e del Comune, per cui gli verrà fatta regolare consegna dei Libri stessi colla relativa copia del Catalogo per prestarsi, a mente eziandio dei Testatori, alle ricerche dei studiosi, accordando l'accesso nei giorni ed ore che saranno in appresso stabiliti dai due corpi Municipale ed Accademico, ed in di Lui concorso.

- 7) La Comunale Rappresentanza in corrispettivo della presente Vendita dei Libri tutti e mobili posseduti dall'abate Sig. Don Giuseppe Gnocchi, ed anche in riguardo dell'incarico ossia ufficio di Bibliotecario ora indicato, si impegna per l'interesse de' suoi amministrati di corrispondere al S. Don Giuseppe Gnocchi suddetto, a titolo di vitalizio vita di Lui naturale durante, annue Lire tremille, diconsi L. 3000.- divise in rate mensili di Lire Duecento cinquanta, L. 250. per cadauna, e questo anticipatamente; e ciò si è fatto e fa, perchè le parti contraenti si sono in questo espressamente convenute, che al pagamento e rispettivamente al conseguimento del prezzo, di cui all'articolo secondo, dovesse essere sostituita la predetta annuale corrisposta a titolo appunto di vitalizio.
- 8) Anche l'Accademia somministrerà, come ha fin qui somministrato, per parte sua al prefato S. Abbate Don Giuseppe Gnocchi, per e durante l'ufficio di bibliotecario di cui sopra (all'articolo sesto), l'alloggio consistente nelle due stanze contigue di ragione dell'Accademia al primo tronco dello scalone a sinistra, da esso Lui attualmente occupate, e ciò senza alcun compenso.
- 9) La pattuita annua prestazione vitalizia a favor dell'Abbate S. Don Giuseppe Gnocchi comincerà a decorrergli dal 19 maggio 1835 data della Vice Reale approvazione.

10) Concertato così e concluso il contratto vitalizio tra il Comune e il cedente S. Abate Don Giuseppe Gnocchi della di Lui Libreria nonchè dei tavoli e scaffali, il Municipio e il Corpo Accademico divengono a stipulare il contratto che rispettivamente li riguarda.

11) Resta dichiarato pertanto ed ammesso che tanto i Libri attualmente esistenti nel locale dell'Accademia detta dei Concordi posta su questa pubblica Piazza, a riserva dei pochi spettanti all'Accademia giusta il cenno espresso nel prelude del presente atto, come quelli che erano di ragione Gnocchi ed ora acquistati dal Municipio, sono di esclusiva e libera ragione e proprietà comunale.

Ciò premesso e ritenuto, la Comunale Rappresentanza, così autorizzata dalla competente Superiore autorità, faciente gl'interesse de' suoi rappresentanti, a perpetuità dall'una parte, e li Rappresentanti l'Accademia de' Concordi, a perpetuità egualmente dall'altra parte, pongono e conferiscono in comunione, la prima tutti i Libri di sua particolar ragione de' quali si parla nell'articolo precedente, nonchè li Scaffali e Tavoli dall'Abbate Gnocchi acquistati, e li secondi, cioè li Rappresentanti l'Accademia, tutti li dipinti all'Accademia lasciati dal defunto testatore Nicolò Casilini, attualmente depositati nella Gran Sala Accademica, e che risultano descritti ed inventariati nell'unito Elenco sotto alla lettera G., che firmato dalle parti contraenti s'intenderà formare e forma effettivamente parte del presente Contratto, siccome parte integran-

te di queste stesso contratto s'intenderanno formare, e formeranno anche a questo passo li Cataloghi de' Libri accennati agli articoli 2° e 3°; ed egualmente dalle parti firmati. Olttracciò le due Parti pongono e conferiscono egualmente in comunione, la prima, cioè la Comunale Rappresentanza, li due dipinti di sua proprietà esistenti nella sala stessa, l'uno di Palma il vecchio, rappresentante la B.V. col Bambino, S. Elena e San Girolamo, l'altro di Guido Cagnazzi rappresentante Medea che ringiovanisce Esone; e li secondi, cioè li Rappresentanti l'Accademia, que' pochi libri di Ragione accademica, che si trovano egualmente catalogati assieme con quelli di spettanza originaria Comunale.

E ciò esse parti hanno fatto e fanno, ciascuna nel particolare che le riguarda all'effetto che dalla comunione stessa ne derivi comproprietà insolidaria, indivisibile, perenne ed irrevocabile delle cose tutte rispettivamente in comunione poste e conferite.

- 12) In conseguenza dello stipulato coll'articolo precedente le Parti Contraenti rinunziano reciprocamente (reciprocamente accettano la rinuncia stessa) al diritto così di rinvocare il presente Contratto, come di agire sia per lo scioglimento della Comunione, sia per la divisione della sostanza comune, ed infine anche al diritto di provocarne in qualunque modo la vendita (art. 843 Cod. Civ.).

- 13) Allo scopo che ciascuna delle parti Contraenti ottenga l'effettivo acquisto e la comunione delle cose rispettivamente conferite mediante la tradizione delle medesime, li Rappresentanti il Comune consegnano in questo stesso momento alli Rappresentanti l'Accademia, che accettano e ricevono, una Copia dei Cataloghi dei Libri tutti, e dei Mobili posti come sopra in comunione firmati dal Municipio, e li Rappresentanti l'Accademia consegnano alli Rappresentanti il Comune, che parimenti accettano e ricevono, una Copia dell'elenco dei dipinti per sua parte in comunione come sopra conferiti. E siccome tanto i Libri tutti, quanto li dipinti costituenti la stipulata comunione stanno attualmente nel Locale dell'Accademia e dalla stessa detenuti, così ad escludere qualunque soggetto di dubbio relativamente al modo simbolico di tradizione come sopra convenuto ed eseguito, li Rappresentanti dell'Accademia dichiarano che da oggi in avvenire tanto i dipinti quanto i Libri saranno detenuti in nome e per l'interesse comune delle due Parti.
- 14) In qualunque casi si manifesti la necessità, ossia fatte proposizioni di cambiamenti importanti per la convenzione, custodia, ed aumento, e per l'uso migliore del capitale comune, le parti contraenti dovranno intervenire per le opportune deliberazioni con pari numero di voti, e questo numero non potrà essere minore di tre, nè maggiore di cinque per parte.
- La stessa pratica si dovrà osservare, come nella nomina del Bibliotecario e Custodi, così anche in tutti gli oggetti di Amministrazione, nei quali ciascuna delle parti contraenti sosterrà egual misura de' carichi, ed avrà eguali diritti.

- 15) Resta poi per tale contemplata evenienza convenuto e firmato, che quella delle Parti la quale avrà dovuto cedere al voto dell'altra, non potrà esigere cauzione veruna a pretesto di un futuro danno qualsiasi, e non potrà pur chiedere che le sia lecito di ritirarsi dalla comunione.
- 16) Di conformità a tale convegno pertanto li Rappresentanti il Comune per l'una parte, e li Rappresentanti l'Accademia per l'altra, e li uni e li altri agendo egualmente, sia per l'interesse di essi rispettivamente rappresentati, sia per l'interesse dei singoli membri componenti li corpi stessi, rinunciano tanto all'uno, quanto all'altro delli preindicati due diritti contemplati dall'articolo 834 del Codice Civile universale, accettando reciprocamente per ogni conseguente di Legge la rinuncia medesima.
- 17) Al solo Corpo Accademico però resta riservata la facoltà di scegliere li suoi Membri e Soci, e di disporre per le esercitazioni Accademiche in oggetti di scienze, arti ed agricoltura.
- 18) Come per i Libri si è disposto che debbano avere le due epigrafi impresse a timbro indicanti la comproprietà Comunale Accademica, così li dipinti avranno a tergo in ceramica li due timbri dell'Accademia e del Comune, ossia della R. Città di Rovigo, per comprovare egualmente la comproprietà Accademica-Comunale.
- 19) Nessuna delle Parti Contraenti, senza il pieno consenso dell'altra, potrà trasferire in altrui dominio per qualunque titolo la sua proprietà, nè in totale nè in parte, e ciò stante rinunciano entrambe al diritto Loro derivante dall'articolo

829 del Codice Civile, dichiarando scambievolmente di accettare la rinuncia stessa.

- 20) La custodia tanto della Libreria nel modo sopraindicato accresciuta e nobilitata, quanto dei dipinti tutti, dovrà rimanere presso il Letterario e scientifico Stabilimento posto in questa pubblica Piazza, ed il Corpo Accademico a tale oggetto pone a disposizione, ora e per sempre, il Locale dell'Accademia per il deposito, conservazione e permanente custodia dei Libri e dipinti tutti, costituendolo un pubblico Stabilimento, che sarà aperto, mediante apposite discipline, alle ricerche ed investigazioni dei studiosi, e degli amanti delle belle arti.
- 21) Siccome poi trattasi di effetti e proprietà, a cui secondo l'evenienza de' casi non si sa nè si saprebbe determinare un valore pressochè equitativo e corrispondente, così le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualunque diritto e pretesa che potessero adesso o per l'avvenire accampare per ed in causa del maggior o minor valore delle cose rispettivamente poste e conferite in comunione e perciò rinunciano anche espressamente al disposto dei Paragrafi 934 - 935 del vigente Codice Civile Austriaco, locchè tutto viene da esse accettato.
- 22) S'intenderà espressamente che li Rappresentanti del Comune ritengono di obbligare od acquistare diritti col presente atto soltanto a riguardo del Comune stesso come sta attualmente costituito, cioè nella Città e Sobborghi, escludendone qualunque altra parte del territorio Provinciale che potesse in appresso venir unita per Superiore disposizione al Circondario attuale; in questo termine, e non altrimenti, intendendosi concessi li

diritti stessi dalli Rappresentanti della Letteraria Accademia.

- 23) Resta stabilito, che per qualunque disposizione in causa di morte o fra vivi venissero dai terzi presentati all'Accademia, od al Comune dei Libri, Stampe o dipinti, cadranno anche questi egualmente nella contemplazione della presente comunione per l'effetto della comproprietà come sopra considerato, relativamente alli oggetti sopra indicati, nonchè a qualunque altro spettante a scienze e belle arti.
- 24) Tutte le spese, nessuna eccettuata, per ed in causa del presente Contratto, saranno pagate per metà dalla Congregazione Municipale, e per l'altra metà dall'Accademia Scientifico Letteraria, così convenuto.

Del presente atto, da ritenersi originalmente nei miei Protocolli, unitamente alle preannunciati e prodotti documenti, visti pel Bollo, e debitamente registrati, ne sono stato rogato io Notaio infrascritto, conoscente, come dissi di sopra, di tutti li Contraenti, i quali furono da me notaio cerziorati dall'importanza dell'atto presente, e delle leggi, alle quali devono conformarsi.

Fatto letto e stipulato cogli inserti allegati, a chiara ed intelligibile voce, in questa R. Città di Rovigo, nella Camera di residenza del Sig. Podestà, riguardante la pubblica Strada nel Locale di questa Congregazione Municipale posta su questa pubblica Piazza, marcato col civico n. 258, alla presenza delle suddet-

te ed infrascritte Parti, e dei SS. Luigi Agan del fu Pietro, e Antonio Bigon del vivente Luigi, ambi qui domiciliati, Testimoni idonei a me noti, quali unitamente alle Parti e me Notaro si sottoscrivono.

Francesco Cezza Presid. Floriano Pasetti Carlo Grotto Pod.
Luigi Can.co Ramello Odoardo Gobbetti seg. Prodocimi D.Giuseppe
Giuseppe ab.Gnocchi Manfredini Pietro
Luigi Dr.Veronese
Luigi Agan Testimonio Antonio Bigon testimonio
Girolamo Carlo Gobbetti del fu Lorenzo pubblico Notaro resid.
in Rovigo

Rovigo li 25 gennaio 1836